

**Sentenza:** n. 171 del 6 luglio 2012

**Materia:** ambiente (turismo-governo del territorio)

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione

**Ricorrente:** Presidenza del Consiglio dei ministri.

**Oggetto:** articoli 1 e 2 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, recante: «Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e successive modifiche.

**Esito:** parziale accoglimento del ricorso

**Estensore nota:** Caterina Orione

Entrambe le disposizioni impugnate, sono relative all'installazione e il rimessaggio di manufatti, (roulottes, caravans, case mobili e loro preingressi e cucinotti) presso le strutture ricettive all'aria aperta poste in aree protette.

Ad avviso del ricorrente, le attività di cui sopra sarebbero consentite per tali mezzi mobili, pur configurandosi come strutture permanenti, quindi atte ad una modifica dello stato dei luoghi e dell'ambiente, in forza dell'erroneo presupposto della loro qualificazione giuridica quale attività edilizia libera, in assenza di qualsivoglia autorizzazione dell'ente parco, in dispregio di quanto richiesto agli articoli 11 e 13 della legge quadro 394/1991 in materia.

Le disposizioni si porrebbero pertanto in contrasto con la competenza legislativa dello Stato ex articolo 117, secondo comma, lettera s) *tutela dell'ambiente e dell'ecosistema* della Costituzione, in quanto violerebbero i criteri posti a tutela di esso dalla normativa statale in tutto il territorio nazionale,

La Corte, non censura l'articolo 1, in quanto ravvisa nel suo contenuto una mera descrizione di strutture ricettive all'aria aperta e di individuazione di mezzi e manufatti che possono essere realizzati in esse, senza che vi sia alcun riferimento alle aree protette.

La Corte accoglie la prospettazione di parte ricorrente, limitatamente all'articolo 2, che ha provveduto all'inserimento dell'articolo 25 bis nella legge regionale 13/2007 e più precisamente sono dichiarati illegittimi il comma 1 ed il comma 8, secondo periodo del nuovo articolo 25 bis.

La nuova disposizione, comma 1, infatti prevede che entro il perimetro delle suddette strutture ricettive in aree protette, i manufatti e mezzi quali roulottes, caravans, case mobili e loro preingressi e cucinotti, , costituiscano attività edilizia libera, non soggetta a titolo edilizio abitativo, anche se collocati permanentemente in quanto non comporterebbero modifiche sostanziali all'ambiente e non pone alcuna limitazione numerica in ordine alla loro installazione. Inoltre non vi è previsione alcuna di rinvio a norme di controllo delle attività consentite per evitare la compromissione dello stato dei luoghi, così come disposto dagli articoli 11 e 22 della legge quadro sulle aree protette, norme queste che prescrivono regole e principi fondamentali da osservarsi da parte delle Regioni nell'esercizio della loro potestà legislativa.

L'assenza nella disciplina impugnata di rinvii esterni anche alla normativa regionale in tema dei poteri di controllo e di gestione dell'ente parco, trova il suo erroneo fondamento logico-giuridico nella qualificazione di attività edilizia libera, non soggetta a titolo edilizio abilitativo, per l'attività

di installazione e rimessaggio dei mezzi sopradescritti. Questa attività, proprio in quanto libera, non necessiterebbe di alcuna autorizzazione o nulla osta da parte dell'ente parco, ma quanto asserito dalla resistente, (sarebbe consentito alle Regioni di normare ulteriori attività libere rispetto alle prescrizioni nazionali) è in contrasto con il combinato disposto degli articoli 3, 6, 10 del D.P.R. 380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Le disposizioni richiamate definiscono quali *interventi di nuova costruzione anche l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro.....e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee*, non prevedono tali installazioni come attività per cui non è richiesto titolo abilitativo, l'asserita possibilità per le regioni di prevedere ulteriori attività libera, non può derogare a norme nazionali che individuano per determinate fattispecie, precise qualificazioni giuridiche come quelle sopracitate ed infine prevedono che gli interventi di nuova costruzione comportino trasformazione urbanistica e del territorio.

Il comma 8, secondo periodo dell'articolo 25 bis, è anch'esso censurato, in quanto l'ipotesi di spostamento dei manufatti, non può essere considerato privo di effetti sullo stato dei luoghi e dell'ambiente e l'assenza di un preventivo nulla osta dell'ente parco appare anch'esso in contrasto con il rispetto delle attribuzioni costituzionali in materia di ambiente.

La Corte conferma la propria giurisprudenza in tema di tutela dell'ambiente per cui *non si può discutere di materia in senso tecnico, perché la tutela ambientale è da intendere come valore costituzionalmente protetto, che in quanto tale delinea una sorta di «materia trasversale», in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, anche regionali, fermo restando che allo Stato spettano le determinazioni rispondenti ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale, con la conseguenza che l'intervento regionale è possibile soltanto in quanto introduca una disciplina idonea a realizzare un ampliamento dei livelli di tutela e non derogatoria in senso peggiorativo.*